

Quest'aggiunta dell'onorevole Randaccio è accettata dal Governo e dalla Commissione. La pongo a partito. Chi l'approva sorga.

(È approvata.)

Pongo ora a partito l'intero articolo 1° modificato colle aggiunte proposte una dal ministro delle finanze e l'altra dall'onorevole Randaccio, e che sono già state dalla Camera approvate.

(È approvato.)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Boselli per un fatto personale.

Boselli, relatore. Brevissime parole. Io ho creduto di risparmiare alla Camera la molestia di discorsi, e quindi molto sinteticamente ho espresso il parere della Commissione, manifestando come essa aderiva, rispetto agli emendamenti intorno ai quali si è ora votato, alle conclusioni esposte dall'onorevole ministro della marineria.

Ora comprende l'onorevole Berio che io non ho inteso, nè si può credere che io abbia inteso di partecipare a tutti gli apprezzamenti contenuti nel discorso dell'onorevole ministro.

Non era oggi per me il caso di discutere della importanza, delle sorti, delle speranze della marineria a vela ed in legno: egli comprende che io amo con affetto eguale al suo la marineria a vela: sa che da molto tempo seguò con particolare sollecitudine le vicende di questa marineria, le cui tradizioni sono tanto care e preziose per la nostra Liguria: di essa ho discusso nella relazione della Commissione d'inchiesta e nella relazione intorno al presente disegno di legge. Ma siccome praticamente io era persuaso che oggi le mie parole non avrebbero dato nè un voto, nè una lira di più alle costruzioni in legno dei velieri, ho pensato di risparmiare a tutti la pena di un discorso, tanto più che ebbi a convincermi che ciò che la Commissione ha non facilmente ottenuto, mercè la sua proposta, era tutto ciò che si poteva ottenere.

Presidente. « Art. 2. Non è accordato compenso di costruzione alle navi rivestite di legno, la cui ossatura sia interamente di ferro e di acciaio.

« Gli allungamenti delle navi saranno considerati, per gli effetti della presente legge, come riparazioni. »

(È approvato.)

« Art. 3. È accordato per un decennio, dal giorno in cui andrà in vigore la presente legge, un compenso per la costruzione in Italia delle macchine e delle caldaie per uso della naviga-

zione. Tale compenso sarà commisurato, per le macchine, in ragione di lire 10 per cavallo indicato.

« Il compenso alle caldaie sarà di lire 6 per quintale.

« Questo compenso sarà esteso anche alle riparazioni fatte in Italia di caldaie di costruzione italiana. Con decreto reale saranno stabiliti i modi da tenere per calcolare l'entità delle riparazioni di caldaie in relazione al compenso dovuto e per determinare la forza delle macchine e il peso delle caldaie. »

(È approvato.)

« Art. 4. Il compenso per la costruzione degli scafi, delle macchine e delle caldaie sarà aumentato del 10 al 20 per cento a favore dei piroscafi costruiti in modo da essere adoperati per fini militari, secondo le norme stabilite per decreto reale, uditi il Consiglio di Stato, il Comitato per il disegno delle navi e il Consiglio superiore di marina.

« A questo particolare compenso avranno titolo anche i piroscafi acquistati all'estero durante il tempo determinato all'articolo 1, purchè si trovino nelle condizioni come sovra stabilite. »

L'onorevole Randaccio ha proposto un emendamento a questo articolo 4.

Ha facoltà di parlare.

Randaccio. L'emendamento che ho avuto l'onore di proporre alla Camera, mira principalmente a provocare qualche spiegazione dall'onorevole ministro della marineria, sulla importanza di questo articolo, e sulla convenienza di inserirlo nella legge. Con esso articolo si stabilirebbe a favore dei piroscafi costruiti in modo da poter essere adoperati per fini militari, un maggior compenso del 10 al 20 per cento. In questi fini militari, certamente non sono compresi i trasporti per i quali d'altronde il ministro della marineria ha già provveduto in un modo speciale.

Gli elementi principali della costruzione dei piroscafi che si vogliono adoperare a fini militari, sarebbero, secondo me, prima: la velocità: poi la robustezza dello scafo: in fine, la mole del bastimento, ossia lo spostamento in tonnellate.

Ora pare a me che con un aumento del 10 al 20 per cento, non si possa ottenere punto lo scopo. È questa un'idea certamente ispirata dalla legge francese sui premi, con la quale ai piroscafi costruiti in modo utile al servizio militare era assegnato un maggior compenso di 15 lire per tonnellata.